



SEGRETARIATO

Segreteria del Rettore e del Direttore Generale

IL RETTORE

- VISTA** la Legge 9 maggio 1989, n. 168, e ss.mm.ii.;
- VISTA** la Legge 30 dicembre 2010, n. 240, e ss.mm.ii.;
- VISTO** lo Statuto di Ateneo, emanato con D.R. n. 535 del 13.09.2022;
- VISTO** il Regolamento Generale di Ateneo;
- VISTO** il vigente Regolamento per la disciplina delle spese di rappresentanza e di organizzazione di manifestazioni e convegni, emanato con D.R. n. 184 del 20/03/2019;
- CONSIDERATA** la necessità di aggiornare il suddetto Regolamento;
- VISTA** la delibera n. 834 del Senato Accademico del 26 febbraio 2025 di approvazione del nuovo testo del Regolamento per la disciplina delle Spese di Rappresentanza e di organizzazione di manifestazioni e convegni;
- VISTA** la delibera n. 911 del Consiglio di Amministrazione del 26 febbraio 2025, con cui viene espresso parere favorevole al testo del suddetto regolamento;
- VALUTATO** ogni opportuno elemento,

DECRETA

Art. 1

È emanato il nuovo Regolamento per la disciplina delle Spese di Rappresentanza e di organizzazione di manifestazioni e convegni, di cui al testo allegato parte integrante del presente Decreto.

Art. 2

Il Regolamento entra in vigore il giorno successivo alla data di pubblicazione sul sito e sull'Albo Ufficiale di Ateneo, e abroga il regolamento previgente.

Art. 3

Il presente Decreto è conservato nella Raccolta ufficiale di Ateneo.

Il Rettore
Prof. Christian Corsi

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLE SPESE DI RAPPRESENTANZA E DI ORGANIZZAZIONE DI MANIFESTAZIONI E CONVEGNI

TITOLO I - Oggetto e principi generali

Art. 1 - Definizioni e criteri

1. L'Ateneo ha facoltà di assumere, a carico del proprio bilancio, spese finalizzate a mantenere o ad accrescere il prestigio, il ruolo e la presenza nel contesto sociale nazionale ed internazionale per il miglior perseguimento delle sue attività istituzionali.
2. Tali spese sono classificate in:
 - a. spese di rappresentanza;
 - b. spese per manifestazioni e convegni.
3. Sono criteri di ammissibilità per entrambe le tipologie di spesa:
 - a. il perseguimento e la stretta correlazione con le finalità istituzionali;
 - b. la tutela del prestigio e del buon nome dell'Ateneo in occasione di eventi pubblici e/o rappresentativi dei servizi che l'Ateneo propone, finalizzati ad accrescerne l'attrattività
 - c. l'economicità e la ragionevolezza delle scelte;
 - d. la motivazione dettagliata delle ragioni, delle circostanze della spesa e della correlazione con le finalità istituzionali;
 - e. lo stanziamento di bilancio per la copertura delle relative spese.

TITOLO II - Spese di rappresentanza

Art. 2 - Finalità

1. Finalità proprie delle spese di rappresentanza sono:
 - a. suscitare sulla propria attività istituzionale l'attenzione e l'interesse dell'opinione pubblica;
 - b. valorizzare su scala nazionale e/o territoriale l'offerta formativa dell'Ateneo e i servizi correlati
 - c. valorizzare su scala nazionale e/o territoriale importanti iniziative di ricerca, terza missione o la partecipazione dell'Ateneo in rilevanti progetti strategici
 - d. proiettare l'immagine e la credibilità dell'Ateneo nel contesto istituzionale nazionale e internazionale, accrescendone il prestigio;
 - e. intrattenere pubbliche relazioni con soggetti esterni all'Ateneo, al fine di mantenerne o accrescerne il prestigio.
2. Non si qualificano come spese di rappresentanza quelle che si esauriscono all'interno dell'Ateneo, tra gli Organi previsti dallo Statuto, tra tali organi e le persone fisiche operanti al suo interno, nonché tra queste ultime.

Art. 3 - Tipologia delle spese di rappresentanza

1. Le spese connesse all'attività di rappresentanza devono essere improntate ai principi di cui al Titolo I, purché la spesa non rappresenti un mero atto di liberalità.
2. Le spese che si possono assumere a carico del bilancio di Ateneo per le finalità di cui all'art. 2, a favore di personalità esterne all'Ateneo, rappresentative dell'Istituzione di appartenenza ovvero rappresentative dei campi della cultura, scienza, ricerca, contesto culturale e/o sociale, sono quelle connesse a:
 - a. atti di ospitalità: vitto, alloggio e viaggio. Sono escluse le spese di carattere personale;
 - b. atti di cortesia: targhe, medaglie, libri, coppe, omaggi floreali, in generale atti a contenuto e valore prevalentemente simbolico;
 - c. piccole consumazioni, eventuali colazioni di lavoro o ristorazione in occasione di incontri con i soggetti esterni all'Ateneo;
 - d. servizi/forniture a supporto (stampe di inviti, addobbi ed impianti tecnici, servizi fotografici, ecc.).

Art. 4 - Soggetti abilitati

1. Le spese di rappresentanza possono essere disposte esclusivamente dal Direttore Generale su conforme parere del Magnifico Rettore.

Art. 5 - Imputazione contabile della spesa

1. Le spese di rappresentanza devono essere poste a carico di apposito capitolo di bilancio nel rispetto del limite dello stanziamento annuale.

Art. 6 - Fasi e documentazione della spesa

1. Ai fini della liquidazione e del successivo pagamento, le spese di cui all'art. 3 devono:
 - a. essere conformi alle norme di contabilità pubblica, del Regolamento di Ateneo in materia di acquisti di beni e servizi e del Regolamento di amministrazione, finanza e contabilità;
 - b. essere motivate in ordine all'iniziativa alla quale si riferiscono, alla loro necessità, alla sussistenza dei requisiti ed alla congruità dell'ammontare;
 - c. recare in allegato i documenti contabili ad esse relativi. Dovrà inoltre essere allegata:
 - I. per le spese previste dall'art. 3, co. 2, lett. a. e c., una dichiarazione, sottoscritta dal Magnifico Rettore, contenente l'elenco nominativo delle personalità esterne, i soggetti beneficiari e i soggetti interni, là dove designati, in relazione all'iniziativa e al ruolo rivestito dagli stessi in Università;
 - II. per le spese previste dall'art. 3, co. 2, lett. b., una dichiarazione, sottoscritta dal Magnifico Rettore, con l'indicazione nominativa del beneficiario e il ruolo rivestito.

2. per le spese previste dall'art. 3, co. 2, let. c) che riguardino tutte le figure di alta rappresentanza dell'Ateneo (Rettore, Delegati e Coordinatori del Rettore, Direttori di Dipartimento) ove svolgano missioni istituzionali - previamente autorizzate - che comportino la partecipazione a colazioni, pranzi e/o cene di lavoro con altre Autorità o soggetti istituzionali di Enti pubblici e/o privati, correlate alla gestione di progetti strategici di Ateneo, i documenti di rendicontazione delle spese di vitto sostenute dovranno riportare nel dettaglio i riferimenti del progetto strategico di Ateneo e l'elenco dell'Ente/Enti coinvolti.

TITOLO III - Organizzazione manifestazioni e convegni

Art. 7 - Finalità

1. Le spese per manifestazioni e convegni hanno la finalità di promuovere e valorizzare le attività istituzionali dell'Ateneo (didattica, ricerca, trasferimento della conoscenza, promozione della cultura), assicurandone la visibilità all'esterno, anche attraverso mezzi di comunicazione.
2. Non rientrano tra le iniziative disciplinate dal presente Titolo quelle che esauriscono la loro utilità all'interno dell'Università e che riguardano riunioni o incontri attinenti all'ordinaria attività didattica e scientifica anche con soggetti esterni, mancando, in tal caso, il requisito della divulgazione e della proiezione esterna.

Art. 8 - Tipologia delle spese per organizzazione di manifestazione e convegni

1. Tali spese possono essere sostenute in occasione di:
 - a. convegni, tavole rotonde, fiere, mostre ed altri simili eventi;
 - b. cerimonie inaugurali dell'Anno Accademico, iniziative e comunicazioni di carattere istituzionale;
 - c. lauree e dottorati *ad honorem*;
 - d. accoglienza di delegazioni italiane ed internazionali;
 - e. accoglienza di commissioni di varia natura e comitati scientifici nazionali e internazionali.
 - f. Altre manifestazioni che rispettino le finalità di cui al co. 1 dell'art.7 del presente regolamento.
3. Le spese connesse all'organizzazione di manifestazioni e convegni devono essere improntate ai principi di cui al Titolo I e devono altresì essere sostenute avvalendosi, in via prioritaria, delle risorse e dei servizi disponibili all'interno dell'Ateneo.
4. Le spese che si possono assumere su fondi di Ateneo per le finalità di cui all'art. 7 sono quelle connesse a:
 - a. spese di organizzazione e gestione dell'evento/iniziativa (locandine e stampati in generale, affitto spazi, agenzie organizzazione eventi, stampe di inviti, addobbi ed impianti vari, servizi fotografici, trasporti, forniture e servizi per l'organizzazione, ecc.);

- b. spese relative a rinfreschi e colazioni di lavoro strettamente funzionali alla partecipazione all'evento e congrue rispetto al numero dei partecipanti;
- c. compensi e/o spese di viaggio, vitto e alloggio, strettamente funzionali alla partecipazione all'evento. Tali spese devono essere adeguatamente documentate;
- d. spese per targhe, medaglie, libri, coppe, composizioni floreali e similari a valore prevalentemente simbolico, da consegnare a soggetti estranei all'Ateneo, con prevalenza di oggettistica caratterizzata dal logo di Ateneo o conforme al Regolamento per la concessione di onorificenze, finalizzate all'evento o approvvigionate, per ragioni di economicità in tempi diversi e successivamente messe a disposizione per gli eventi stessi;
- e. spese per materiale promozionale a valore prevalentemente simbolico, da consegnare a soggetti estranei all'Ateneo, con prevalenza di oggettistica istituzionale caratterizzata dal logo dell'Ateneo o dell'evento, finalizzate all'evento o approvvigionate, per ragioni di economicità in tempi diversi e successivamente messe a disposizione per gli eventi stessi.

Art. 9 - Soggetti abilitati

1. I soggetti abilitati a disporre disgiuntamente tali spese sono: il Magnifico Rettore, il Prorettore Vicario, i Delegati del Rettore, il Direttore Generale, i Direttori di Dipartimento, i Presidenti dei Corsi di Laurea, i Direttori delle Scuole di Specializzazione ed i Coordinatori dei Master.

Art. 10 - Imputazione contabile della spesa

1. Le spese devono essere poste a carico di appositi capitoli di bilancio.

Art. 11 - Fasi e documentazione della spesa

1. Ai fini della liquidazione e del successivo pagamento, le spese di cui all'art. 8 devono:
 - a. essere conformi alle norme di contabilità pubblica, del Regolamento di Ateneo in materia di acquisti di beni e servizi e del Regolamento di amministrazione, finanza e contabilità;
 - b. essere motivate in ordine all'iniziativa alla quale si riferiscono, alla loro necessità, alla sussistenza dei requisiti ed alla congruità dell'ammontare;
 - c. ai documenti contabili dovrà inoltre essere allegata:
 - I. per le spese previste dall'art. 8, co. 2, lett. a. e c., una dichiarazione, sottoscritta dal Magnifico Rettore, contenente l'elenco nominativo delle personalità esterne, dei soggetti beneficiari e dei soggetti interni, là dove designati, in relazione all'iniziativa e al ruolo rivestito dagli stessi in Università;
 - II. per le spese previste dall'art. 8, co. 2, let. b., una dichiarazione, sottoscritta dal Magnifico Rettore, con l'indicazione nominativa del beneficiario e il ruolo rivestito.

TITOLO IV - Norme finali

Art. 12 - Norme finali

1. Per quanto non previsto dal presente Regolamento si rinvia alle disposizioni previste dalla normativa vigente.
2. Il presente Regolamento è acquisito alla raccolta ufficiale di Ateneo ed entra in vigore dal giorno successivo alla sua pubblicazione sul sito *web* di Ateneo.